

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE,
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO E OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO IL P.O. "SAN CAMILLO DE
LELLIS" DI RIETI ED IL POLIAMBULATORIO DI RIETI SEDE DEL DISTRETTO N. 1

C.I.G.: 94676621D8 – C.U.P.: I17H20005310003; I17H20005300003

Finanziamento Fondi "F.S.C. 2014-2020" di cui alla D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020



Il Responsabile della Gestione del Rischio Amianto
Dott. Gabriele Fabri

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Sommario

- Art. 1 Oggetto, durata e ammontare dell'Accordo Quadro
 - 1.1 Oggetto
 - 1.2 Durata del contratto
 - 1.3 Importo del contratto
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Prescrizioni generali
 - 3.1 Personale impiegato nell'Appalto
 - 3.2 Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore
- Art. 4 Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro
 - 4.1 Contratti Attuativi o Ordine di Lavoro
 - 4.2 Lavori manutentivi: generalità
- Art. 5 Disposizioni Tecniche
 - 5.1 Bonifica dei Materiali Contenenti Amianto
 - 5.2 Piano di lavoro
 - 5.3 Accorgimenti e Protezioni
 - 5.4 Installazione del cantiere - Confinamento
 - 5.5 Collaudo del Cantiere e Verifiche
 - 5.6 Sistema di decontaminazione del Personale
 - 5.7 Protezione dei Lavoratori
 - 5.8 Decontaminazione del Cantiere
 - 5.9 Restituibilità di ambienti bonificati – Ispezione visuale preventiva
 - 5.10 Indicazioni relative alle tipologie di intervento previste
- Art. 6 Prezzi – Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori – Clausola Revisione Prezzi
- Art. 7 Caratteristiche contrattuali minime dell'attività
- Art. 8 Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 9 Garanzie e responsabilità
 - 9.1 Copertura Assicurativa
- Art. 10 Disciplina Economica - Fatturazione e Pagamenti
- Art. 11 Subappalto
- Art. 12 Controversie
- Art. 13 Penali per inadempimenti e risoluzione del contratto
- Art. 14 Clausola di Recesso
- Art. 15 Successione, cessione e fallimento della Ditta Aggiudicataria

ART. 1 Oggetto, durata e ammontare dell'Accordo Quadro

1.1 Oggetto

L'Accordo Quadro di cui al combinato disposto dell'art.3, lett. iii) e dell'art. 54 del Decreto Legislativo del 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Capitolato, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.

L'Accordo Quadro in questione verrà stipulato con un solo operatore economico.

Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione di lavori manutentivi interessanti i materiali e manufatti contenenti amianto presenti nel Presidio Ospedaliero di Rieti e nel Poliambulatorio di Rieti.

I lavori di che trattasi saranno rappresentati dall'insieme delle opere manutentive ordinarie e straordinarie che verranno commissionate, di volta in volta, alla ditta affidataria per supplire alle criticità rilevate durante il censimento del MCA presente o comunque determinate dalla Stazione Appaltante.

Si evidenzia altresì che l'esecuzione delle opere di manutenzione e la conseguente attività manutentiva ricomprese nel presente Capitolato, pur non ritenendosi sostitutive delle ottemperanze per Legge specificatamente previste in materia, ripercorrono le previsioni e si uniformano nella sostanza ai contenuti del D.M. 06.09.1994.

Oggetto dell'appalto, quindi, sono le prestazioni concernenti l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con utilizzo di materiali contenenti amianto ed opere complementari.

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto per le tipologie indicate:

- nella Relazione Tecnica (Allegato n. 1);
- nel Computo Metrico Estimativo, (Allegato n. 2), quale parte integrante e sostanziale del Capitolato;
- nell'Elenco Prezzi, (Allegato n. 3), quale parte integrante e sostanziale del Capitolato”;
- nelle Planimetrie (Allegato n. 4);
- nella “Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio” vigente;
- nei preventivi di volta in volta commissionati e concordati fra l'Appaltatore e la

Direzione Lavori, qualora le fattispecie degli interventi richiedessero il ricorso a detta procedura.

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà necessario da parte della Ditta il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG 12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" classifica IV Bis, nella categoria OG1 "Edifici civili ed Industriale", nonché l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 5, 10A e 10B - classe dimensionale B).

1.2 Durata del contratto

L'Accordo Quadro avrà una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dal verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

L'accordo cesserà di produrre effetti, alla scadenza dei 36 mesi ovvero anticipatamente rispetto alla naturale scadenza una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei lavori. Qualora, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'appalto è finanziato con le risorse del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri" assegnati a questa ASL con D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 che prevede come termine ultimo per la realizzazione degli interventi il **31.12.2025**.

Entro tale improrogabile data gli interventi dovranno essere conclusi e collaudati (collaudo, C.R.E.).

1.3 Importo del Contratto

L'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro posto a base di gara è pari ad € 3.935.609,66 al netto d'Iva comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 114.629,41 come di seguito dettagliato:

P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – CUP: I17H20005310003		
Descrizione Lavori	Costi soggetti a ribasso	Costi non soggetti a ribasso
Lavori di Bonifica "OG12"	€ 3.516.175,06	
Opere di ripristino "OG1"	€ 10.869,18	
Oneri per la sicurezza		€ 105.811,33
Totale	€ 3.527.044,24	€ 105.811,33

Poliambulatorio di Rieti - Viale Mattucci, 9 – CUP: I17H20005300003		
Descrizione Lavori	Costi soggetti a ribasso	Costi non soggetti a ribasso
Lavori di Bonifica "OG12"	€ 248.662,12	
Opere di ripristino "OG1"	€ 45.273,89	
Oneri per la sicurezza		€ 8.818,08
Totale	€ 293.936,01	€ 8.818,08

Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali si procederà successivamente alla emissione di appositi Ordini di Lavoro o Contratti attuativi.

Nel formulare l'offerta l'operatore economico concorrente dovrà tenere conto che alcune lavorazioni (come le manutenzioni sulla pavimentazione), richiederanno interventi al di fuori del normale orario di lavoro (8.00-18.00).

ART. 2 Riferimenti normativi

La ditta aggiudicataria sarà soggetta all'osservanza delle seguenti normative:

- **Regolamento (CE) N. 1272/2008** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale** (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i.;
- **Regolamento (UE) N. 1357/2014** della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- **Decisione della Commissione** del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Circolare n. 45 del 10/07/1986** "Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso dall'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati", per quanto

concerne le prescrizioni tecniche relative alla preparazione dell'area lavoro e le attività di confinamento e rimozione materiali contenenti amianto";

- **D.M. Lavoro del 21 Gennaio 1987** " Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi";
- **Decreto Legislativo 15 Agosto 1991 n. 277**; "Attuazione della Direttiva CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro" specificatamente riferito a quanto contenuto nel Cap. III: "protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro";
- **Legge 27 marzo 1992 n. 257 – all. 6 comma 3 - 12 comma 2** (Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie);
- **Decreto Ministeriale 6 settembre 1994**, in particolare i punti 5 "Misure di Sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica e 6 "Criteri per la certificazione per la restituibilità di ambienti bonificati";
- **D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico della Sicurezza** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",
- **Decreto Legislativo n. 114 del 17 marzo 1945**, "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto", in particolare per quanto riguarda l'art. 2, inerente ai valori limite negli effluenti liquidi dalle attività di bonifica e Allegato A inerente ai criteri da rispettare nella scelta del metodo di misura per le emissioni in atmosfera;
- **Decreto legislativo n. 493 del 14 Agosto 1996**, " Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro";
- **Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006**, "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
- Norme tecniche e legislative, regolamenti, circolari, disposizioni degli enti preposti al controllo (VVF, comune, SPSAL) applicabili alle lavorazioni in oggetto.
- **Codice degli appalti pubblici D.lgs n. 50 /2016** e ss.mm.ii., in materia di appalti pubblici

Il suddetto elenco non è da considerarsi esaustivo, pertanto, per quanto non previsto dalle norme sopra citate, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 3 Prescrizioni generali

Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite all'interno di aree ospedaliere e/o sanitarie e la ditta aggiudicataria dovrà concordare in modo coordinato col personale medico, paramedico e preventivamente con il SPP, la tempistica di lavorazione e le modalità di esecuzione, con **almeno 10 gg** di anticipo, in maniera tale da non interferire con le attività sanitarie o istituzionali di questa Azienda. A tal fine, quand'anche in via eccezionale, la U.O.C. Tecnico Patrimoniale potrà disporre sospensioni dei lavori in corso o richiedere, sulla base di occasionali necessità, lo svolgimento di interventi al di fuori del normale orario di lavoro e cioè dopo le ore 18.00 dei giorni feriali e nelle giornate di sabato e domenica.

La Ditta Aggiudicataria, inoltre, dovrà:

1. mettere a disposizione un'ideale struttura operativa costituita da:
 - a. un Responsabile dei lavori appaltati, avente responsabilità di coordinamento, organizzazione ed esecuzione di tutte le attività previste ed eventuali tecnici referenti;
 - b. personale operativo qualificato dotato, ove necessario, delle abilitazioni prescritte dalle normative vigenti, da impiegare per tutte le attività previste nell'ambito dell'appalto e in grado di risolvere tutte le problematiche tecniche ad essi afferenti;
 - c. Mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente, fornendo anche libretti di uso e manutenzione al DL;
2. garantire la disponibilità di operatori, in misura adeguata allo svolgimento delle attività previste, in ciascuna struttura, tenendo conto che, in relazione a particolari esigenze contingenti, l'Azienda potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di più interventi contemporaneamente, anche localizzati nelle due Strutture Sanitarie oggetto di intervento.
3. dotare il proprio personale di mezzi, strumentazioni, utensili e sistemi di comunicazione necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del contratto certificati CE e dotati di libretto di uso e smontaggio. D.P.C., ponteggi, trabattelli interni e esterni ed ogni altra attrezzatura impiegata, potranno essere utilizzate

- nel rispetto tutte le norme di sicurezza in vigore;
4. eseguire i lavori assegnati secondo la migliore regola dell'arte e osservando tutte le norme tecniche, legislative e regolamentari applicabili alla fattispecie, dando le opere finite complete e funzionanti, predisponendo e consegnando, ove ricorrenti, le certificazioni, le dichiarazioni e le omologazioni previste dalle vigenti normative. Gli oneri economici relativi alle certificazioni saranno interamente a carico della ditta appaltatrice e dovranno pertanto intendersi compensati con l'offerta economica presentata;
 5. attestare la presenza presso il sito del Presidio Ospedaliero e/o sanitari dei propri dipendenti impiegati nelle manutenzioni impegnando gli stessi, all'atto dell'ingresso in cantiere, alla sottoscrizione dello specifico foglio di presenza con specifica dell'orario di ingresso e uscita, depositato presso i locali tecnici che verranno loro indicati a cura del personale Aziendale. Tale foglio presenza, che dovrà parimenti essere sottoscritto anche in corrispondenza all'uscita del personale manutentivo, dovrà restare depositato presso i locali aziendali e ritirato, a fine giornata lavorativa, da parte del personale interno, che potrà disporre, se del caso, delle verifiche sulle effettive presenze in sito;
 6. utilizzare per l'esecuzione dei lavori in oggetto materiali e forniture certificati secondo la normativa vigente, mettendo a disposizione dell'ente appaltante, del DL e del RUP, le schede di sicurezza, le certificazioni di conformità, i certificati di manutenzione dei mezzi, i DDT, formulari. Tali materiali e forniture dovranno possedere le certificazioni degli enti omologatori qualora previste per legge. Se dovuta, la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare anche la dichiarazione in merito alla certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e di posa in opera in conformità ad omologazione ministeriale. Il Responsabile Unico del Procedimento o il DIL potrà comunque verificare le caratteristiche dei materiali utilizzati e pretenderne la sostituzione senza riconoscere alcun indennizzo alla ditta aggiudicataria;
 7. una volta completata la prestazione richiesta, compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la relativa scheda d'intervento che dovrà essere controfirmata dal responsabile e/o preposto incaricato dalla ditta appaltatrice, successivamente questa dovrà essere trasmessa al RUP e al DL o suo assistente per la convalida dell'avvenuto regolare intervento.

8. comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, con riferimento a ciascuna struttura aziendale, i recapiti (fax, telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) degli incaricati ai quali trasmettere le richieste di intervento;
9. trasmettere al DL e al Rup, al fine del rispetto della normativa vigente, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., almeno 30 gg prima della sottoscrizione del contratto la seguente documentazione:
 - a. Organigramma aziendale;
 - b. Documento di Valutazione di Rischi ai sensi del D.LGS. 81/2008 art.17 comma1 lettera a) e s.m.i.;
 - c. Verbali di consegna dei DPI - Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
 - d. Documentazione comprovante l'avvenuta informazione ed addestramento dei lavoratori sull'utilizzo dei eventuali dispositivi di protezione individuale, anche di Classe III es.(dispositivi anticaduta, otoprotettori, ecc);
 - e. Verbali di nomina del RSPP- responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
 - f. verbale di nomina del Medico Competente;
 - g. Idoneità alla mansione dei lavoratori (giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente);
 - h. verbale di elezione del RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - i. Elenco e specifica documentazione attestante la conformità delle macchine attrezzature e opere provvisoria;
 - j. Dichiarazione conformità macchine e attrezzature;
 - k. Elenco del personale presente in cantiere, il quale dovrà esporre tesserino di riconoscimento all'interno dei luoghi di lavoro;
 - l. Attestati e corsi RSPP, RLS, addetto primo soccorso, addetto antincendio e evacuazione, Preposto, Direttore Tecnico di cantiere, Formazione/Informazione generali e specifica;
 - m. Attestati di addestramento e formazione specifica per uso dei macchinari;

- n. Dichiarazione di accettazione del DUVRI dal datore di lavoro e dall'RLS
 - o. dichiarazione organico medio annuo e tipo di contratto applicato;
 - p. Dichiarazione da parte del Rspg e/o datore di lavoro di verifica di conformità del Pos e del Piano di Lavoro;
 - q. Dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie ai sensi dell'Allegato XVII, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008;
10. Se previsto dal piano di lavoro, la ditta appaltatrice dovrà fornire anche il pimus, autorizzazioni ministeriali, schemi, disegni, calcoli relativi a ponteggi e opere provvisorie.

La copia della comunicazione inizio lavori agli enti preposti, effettuata entro i termini di legge dovrà essere trasmessa al DL e al Rup.

Il Certificato di restituibilità degli ambienti dovrà pervenire entro il termine massimo di 72 ore dall'effettivo completamento e dovrà essere trasmesso al DL al Rup e al Responsabile della struttura oggetto dell'intervento.

3.1 Personale Impiegato nell'appalto

Il personale impiegato nell'appalto, regolarmente assunto alle dipendenze della Ditta Aggiudicataria, dovrà:

- essere munito e indossare idonei DPI
- essere munito di un tesserino di riconoscimento a norma dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
- essere dotato di divisa di lavoro, Dispositivi di Protezione Individuale, Dispositivi di protezione Collettiva, mezzi, strumentazioni, utensili e sistemi di comunicazione necessari per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto;
- essere munito costantemente di documento di riconoscimento personale valido;
- consegnare immediatamente al Responsabile di Struttura Operativa/Servizio tutti gli oggetti eventualmente rinvenuti nell'ambito dell'Azienda qualunque ne sia il valore e lo stato;
- segnalare alla Direzione del Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASL di Rieti, qualunque anomalia dovesse rilevare durante lo svolgimento del

- lavoro, non prendere ordini da estranei all'espletamento del lavoro;
- rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
 - Mettere In Sicurezza gli ambienti di lavoro, prima, durante e dopo l'esecuzione delle lavorazioni;
 - Lasciare puliti ed in sicurezza gli ambienti dopo ogni lavorazione;
 - In situazione di pericolo osservare tutte le disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e disposizioni in materia di sicurezza previste nella normativa vigente.

Le spese per la divisa di lavoro, le tessere, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale dipendente si intenderanno a completo carico della Ditta Aggiudicataria e dovranno pertanto ritenersi compensate dall'offerta economica presentata. La Ditta Aggiudicataria sarà ritenuta responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dell'osservanza degli obblighi inerenti l'esecuzione del presente contratto.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, i nominativi ed i recapiti delle proprie maestranze ed addetti, distinti per presidio e comprensivi dei riferimenti necessari all'attivazione degli stessi. In tale documento saranno citate, per ogni singolo operatore, le relative qualifiche contrattuali (esprese in termini omogenei o equiparabili alla qualificazione della manodopera adottata dalla "Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" vigente) e la formazione ricevuta, anche con attinenza all'espletamento delle mansioni in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008. Eventuali variazioni nell'organico del personale impiegato per l'espletamento dell'attività in oggetto dovranno essere tempestivamente comunicate all'Azienda, tassativamente entro 30 gg prima dell'immissione al lavoro, al fine di consentire l'esecuzione delle previste verifiche di legge sui luoghi di lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà impiegare nell'appalto personale di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l'Azienda. La Ditta Aggiudicataria curerà inoltre, sotto la propria responsabilità, che durante il lavoro i propri dipendenti tengano contegno corretto sotto ogni riguardo, garantendo l'onestà e la correttezza di ognuno.

L'Azienda si riserva di richiedere l'immediato allontanamento dal cantiere del personale che, per gravi e reiterate violazioni a quanto in premessa, dovesse risultare per ciò inidoneo alle mansioni assegnate.

3.2 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 "T.U. della sicurezza – attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve provvedere alla perimetrazione e segnalazione mediante cartelli dei luoghi interessati dai lavori e/o manutenzioni, qualora gli stessi comportassero pericolo per il personale ospedaliero/aziendale e per l'utenza in genere.

L'Appaltatore deve adottare con scrupolo e diligenza tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione dei locali adiacenti ai luoghi di intervento, seguendo allo scopo le prescrizioni specificatamente previste di volta in volta nei piani di lavoro e lasciare i luoghi di lavorazione per quanto possibile puliti, privi di scarti di lavorazione e di polveri, depositando gli scarti nei contenitori appositi.

Ad esclusione dell'energia elettrica e dell'acqua, saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri, che si intenderanno pertanto compresi nell'offerta presentata. I suddetti oneri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono: le spese di trasporto dei materiali, le attrezzature utilizzate, il personale impiegato nei lavori e quant'altro necessario per la regolare esecuzione degli interventi, compresa la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di tutti gli scarti degli interventi effettuati eseguiti secondo le prescrizioni di Legge.

Nello svolgimento delle attività di bonifica, ritiro e smaltimento dei rifiuti pericolosi, la Ditta Aggiudicataria si intenderà operare come produttore e detentore dei rifiuti stessi. Pertanto si intenderanno in capo alla Ditta tutte le incombenze previste per Legge, (D. Lgs. n. 152/2006), fra le quali: la classificazione e l'attribuzione del corretto CER al rifiuto, la gestione del cantiere, l'avvio allo smaltimento dei rifiuti presso soggetti autorizzati la compilazione e la trasmissione della relativa modulistica (registri di carico-scarico, F.I.R., MUD).

Copia del Formulario di Identificazione dei

Rifiuti pericolosi dovrà essere inviata, entro 5 (cinque) giorni dalla sua compilazione e sottoscrizione:

- a) alla Direzione Medica Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Rieti, per lavori effettuati presso tale sede;
- b) alla Direzione Sanitaria del Poliambulatorio di Rieti;
- c) alla direzione del Servizio Tecnico Patrimoniale.

Sarà fatto assoluto divieto alla Ditta Aggiudicataria di:

- utilizzare materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Azienda, salvo specifico accordo di volta in volta concordato con la Direzione dei Lavori;
- diffondere documenti, informazioni e quanto altro acquisito nel corso del periodo contrattuale che possa nuocere alla sicurezza presente e futura dell'opera oggetto del presente capitolato o agli interessi dell'Azienda.

ART. 4 Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro

4.1 Contratti Attuativi o Ordini di Lavoro

La ASL di Rieti, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, sulla base del piano dei fabbisogni e delle necessità e priorità rilevate dalla Direzione Lavori, affiderà tramite il Direttore dei Lavori ciascun contratto attuativo trasmettendo all'appaltatore un Ordine di Lavoro che dovrà presentare la propria accettazione, tramite sottoscrizione dell'Ordine stesso.

L'Ordine di Lavoro è da considerarsi contratto in favore dell'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo Quadro. L'O.d.L. verrà quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento dell'Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro e quantificando eventuali opere in economia e forniture; queste devono essere oggetto di specifico preventivo concordamento.

Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, necessarie per eseguire e realizzare compiutamente l'oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Piano di Lavoro / Progetto Esecutivo approvato dall'Amministrazione.

L'appaltatore, con la sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro (stipula del Contratto attuativo), dà atto espressamente:

- di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle

possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

4.2 Lavori manutentivi: generalità

Nell'ambito del presente Accordo Quadro verrà richiesta l'effettuazione di interventi di manutenzione nelle tipologie riportate nell'Elenco prezzi qui allegato, e, per quanto non previsto nello stesso, nelle tipologie indicate nella "Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" vigente, da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero di Rieti e nel Poliambulatorio di Rieti.

Gli interventi richiesti dovranno di norma essere eseguiti nell'orario compreso tra le 08.00 e le 18.00 dal lunedì al venerdì e tra le 08.00 e le 12.00 del sabato e potranno essere classificati come:

- **di tipo normale (non urgente)**: dovranno avere inizio entro 7 (sette) giorni consecutivi dopo essere trascorsi 30 giorni dall'invio del Piano di Lavoro all'Organo di Vigilanza (PSAL dell'ASL di Rieti) e non avendo ricevuto richiesta motivata di integrazione dello stesso;
- **di tipo urgente (con obbligo di notifica alla competente Azienda Sanitaria)**: dovranno avere inizio entro 8 (otto) ore solari dal ricevimento della relativa richiesta, trasmessa telefonicamente o via fax o via e-mail, e la messa in sicurezza dovrà essere effettuata immediatamente all'arrivo sul posto.

Si precisa che rimane fermo l'obbligo per la Ditta di inviare, in entrambi i casi, alla competente Azienda Sanitaria il relativo Piano di Lavoro.

La ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta a prestare la propria manodopera anche al di fuori del normale orario di lavoro sopra indicato.

I singoli lavori commissionati dovranno essere conclusi, senza soluzione di continuità, nei termini concordati, di volta in volta, da questa Azienda. Oltre tali termini verrà applicata la penale prevista all'art. 13 del presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere eseguiti solo gli interventi espressamente richiesti da questa Azienda. La ditta aggiudicataria verrà compensata esclusivamente in relazione ai lavori espressamente commissionati dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti e con applicazione dei prezzi contrattuali. Non essendo assicurato un importo minimo di lavori in appalto, l'ammontare complessivo degli interventi dipenderà esclusivamente dalle necessità della stazione appaltante.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e della verifica delle attività eseguite, la ditta aggiudicataria, con riferimento a ciascuna struttura sanitaria, dovrà:

- presentare un **rapportino giornaliero dell'attività svolta**, documentando le ore prestate e il materiale eventualmente utilizzato. A conferma dell'attività svolta, il rapportino dovrà essere sottoscritto dal RUP;
- presentare un **consuntivo finale**, al termine di ciascun lavoro affidato, corredato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati, riportanti le caratteristiche salienti degli stessi;
- indicare **numero e data di protocollo dell'ordine di lavoro** sui relativi rapportini giornalieri, consuntivi finali e fatture;
- Formulario relativo al materiale smaltito in discarica;
- Eventuali aggiornamenti di autorizzazioni ministeriali;
- la certificazione di restituibilità, se dovuto in relazione all'intervento, allegando la copia del versamento delle tariffe stabilite dalla DGR n. 10740 del 19 dicembre 1994 e ss.mm.ii.;

La ditta aggiudicataria dovrà garantire ogni lavoro eseguito per il periodo di due anni dalla loro regolare ultimazione, come accertata dalla Direzione dei Lavori, e ciò tanto per i difetti di esecuzione che per quelli concernenti i materiali impiegati, impegnandosi in tale periodo a intervenire nuovamente, a propria cura e spese, per risolvere problemi legati alla difettosa esecuzione delle opere. Resta inteso il diritto di rivalsa per la committenza nei termini di legge in caso di vizi occulti.

La direzione dei lavori che verranno commissionati e l'accertamento della regolare esecuzione degli interventi, da effettuarsi entro 30 giorni dall'ultimazione delle singole opere, sono demandati, salva diversa comunicazione, della Direzione dei Lavori. La

regolare esecuzione dovrà essere comprovata dal D.L. / RUP mediante attestazione sull'ordine di lavoro.

ART. 5 DISPOSIZIONI TECNICHE

5.1 Bonifica dei materiali contenenti amianto

Per la bonifica dai materiali contenenti amianto si fa riferimento a quanto indicato nel D.Lgs.81/2008, "Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo III - protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, artt. 246-265". I lavori di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06, (art. 59-duodecies, comma 1, D. Lgs. n. 257 del 25/07/06), iscritte in apposito Albo, facendo riferimento al capo terzo del D. Lgs. 81/08.

Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 – "Bonifica dei beni contenenti amianto" sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n. 01. La Ditta Appaltatrice dovrà indicare, negli Ordini di Lavoro, presso quale discarica autorizzata di smaltimento o stoccaggio definitivo conferirà i rifiuti e quale ditta ne effettuerà il trasporto. La Ditta Appaltatrice deve comunicare tali coordinate presentando contestualmente le autorizzazioni previste per i soggetti interessati. Resta inteso che i nominativi che saranno segnalati potranno variare, sempre che l'Amministrazione venga informata preventivamente con comunicazione scritta con le prescritte autorizzazioni, che attestino che i nuovi soggetti siano in regola con le richieste autorizzazioni.

Resta inteso che la Ditta Appaltatrice rimane comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione per il rispetto degli obblighi inerenti lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. L'esecuzione di lavorazioni in presenza di amianto, dovrà essere affidata esclusivamente a personale regolarmente iscritto nelle speciali liste delle Ditte autorizzate ad effettuare tali bonifiche.

La Ditta Appaltatrice dovrà fornire apposita certificazione attestante l'avvenuto regolare smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta contenenti amianto, comprese le acque di lavaggio ed ogni altro materiale utilizzato che risulti necessario trattare.

Ogni intervento deve essere eseguito con operatori muniti di tutte le protezioni individuali e dotati di tutti gli apprestamenti ed attrezzature previste dalla legge, dal

POS e/o dal PSC.

La Ditta affidataria, in sede di formulazione dell'offerta, deve tenere nel dovuto conto che tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla ASL, ai saggi e ai prelievi per le analisi di laboratorio, alle indagini e certificazioni richieste dagli Enti preposti per la restituibilità ambientale, saranno a proprio carico.

Sono pienamente a carico della Ditta tutti gli adempimenti relative alla tutela dei lavoratori, la sicurezza e il rispetto delle normative specifiche.

La Direzione lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, riconoscerà all'impresa gli oneri per la sicurezza e per l'utilizzo di apprestamenti di sicurezza (ponteggi, steccati, delimitazioni di aree ecc.) non soggetti a ribasso di gara.

5.2 Piano di lavoro

Ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro della ditta di bonifica è tenuto a predisporre uno specifico e dettagliato Piano di Lavoro prima dell'inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto. Tale piano dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi degli articoli 251 e 252 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La copia del Piano di Lavoro dovrà essere inviata all'Autorità competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, consegnandone quindi copia alla Direzione Lavori.

Tale documento non è soggetto a parere/prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza, fermo restando la possibilità da parte dell'organo stesso di emettere atti dispositivi che dovranno essere trasmessi alla committenza.

Tale piano, di cui una copia dovrà essere trasmessa alla Committenza, dovrà contenere le informazioni sulla durata presumibile dei lavori, l'indicazione dei luoghi ove questi verranno effettuati, l'indicazione delle tecniche lavorative attuate per la rimozione dell'amianto, la natura dell'amianto e le caratteristiche degli impianti da utilizzare per la decontaminazione.

Le attività di bonifica dovranno essere attivate entro 10 giorni dall'approvazione di ogni Piano di lavoro (tranne casi di forza maggiore) e dovranno svilupparsi ed ultimarsi secondo le tempistiche riportate nel Cronoprogramma delle attività di cantiere.

Eventuali prescrizioni operative da parte della competente ASL di Rieti in sede di

approvazione dei PdL dovranno essere puntualmente rispettate e non daranno luogo a varianti o revisioni degli importi definiti in fase di appalto.

La ditta appaltatrice potrà, successivamente alla stipula del contratto, proporre nell'ambito del proprio POS, che gli interventi di bonifica vengano eseguiti con priorità in alcuni fabbricati, proponendo pertanto modificazioni al Cronoprogramma approvato. Al piano di lavoro deve essere allegata copia dell'autorizzazione o gli estremi di iscrizione all'albo del trasportatore individuato in modo univoco. Eventuali variazioni potranno essere comunicate in corso d'opera.

Al piano di lavoro va allegata copia dell'autorizzazione o gli estremi della discarica autorizzata individuata in modo univoco. Eventuali variazioni potranno essere comunicate successivamente.

Per l'incapsulamento di elementi contenenti amianto non si dovrà presentare il piano di lavoro, sarà solo necessario informare l'organo di vigilanza con la notifica del cantiere.

Nello specifico, in fine, il Piano di Lavoro dovrà contenere:

- L'oggetto dei lavori e l'ubicazione del cantiere (Comune, Via e numero civico);
- La descrizione dell'edificio. Si dovrà specificare: se si tratta di copertura, la descrizione della struttura portante, del sottotetto, ove esistente, e l'altezza della copertura dal piano di campagna, la planimetria della copertura, (1:100) e le sezioni ed eventuali prospetti;
- La documentazione fotografica. Quest'ultima è da intendersi quale utile supporto alla valutazione del piano, soprattutto nei casi di irreperibilità di planimetrie ecc. e qualora sia difficoltosa la descrizione del sito.
- La destinazione d'uso del fabbricato, con l'indicazione della sua eventuale occupazione, delle eventuali attività svolte all'interno o dell'eventuale dismissione dello stesso;
- La superficie da rimuovere in metri quadrati;
- Le analisi di laboratorio e la classificazione dei materiali;
- Le notizie generali relativamente all'impresa esecutrice (Legale Rappresentante, indirizzo, ecc.);
- La copia della lettera di affidamento dei lavori su carta intestata. In caso di subappalto deve essere fornita copia dell'autorizzazione al subappalto dato dalla stazione appaltante;
- La natura dei lavori: bonifica per rimozione, incapsulamento o confinamento;

- La durata dei lavori ovvero il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori in giorni lavorativi occorrenti per la rimozione dei manufatti contenenti amianto. E' necessario considerare che almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori di lavori dovrà esserne data comunicazione alla competente ASL di Rieti;
- Il nominativo delle maestranze che effettuerà i lavori: cognome/nome, g/m/anno di nascita e l'idoneità specifica, per il rischio amianto, rilasciata dal Medico Competente in data non anteriore all'anno;
- La posizione I.N.A.I.L con Assicurazione specifica o copia della ricevuta I.N.A.I.L. per il rischio asbestosi.
- La procedura di smantellamento, con la documentazione dei mezzi usati. Devono descriversi i sistemi ed i mezzi impiegati (ad es. per il trabattello devono essere indicati i sistemi antiribaltamento, di ancoraggio e di accesso), le modalità di accesso alle coperture; i sistemi anticaduta e i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza (prevalenza per le strutture fisse); i sistemi antisfondamento e loro disposizione durante l'esecuzione del lavoro; per le andatoie devono essere impiegate tavole da ponteggio e va descritto il sistema per evitare lo scivolamento delle stesse; è necessario fornire copia del libretto di omologazione dei mezzi di cantiere; fornire la documentazione relativa alle reti anticaduta, i punti di ancoraggio e le modalità di lavoro per le stesse (prescritte quando vi è rischio di infortunio); in caso di presenza di strutture inamovibili è necessario indicare le modalità di confinamento statico delle stesse.

Per opere da effettuare ad altezze inferiori a ml. 20,00 e superiori a ml. 2,00 è necessario inserire nel piano, copia del disegno esecutivo del ponteggio completo di PIMUS, Schema, copia di autorizzazione ministeriale ed eventuale calcolo. In caso di impiego di parapetti a guardacorpo sarà applicata la normativa vigente relativa alla sicurezza D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Per opere da effettuare ad altezze inferiori a ml. 20,00 e superiori a ml. 2,00 è necessario inserire nel piano copia del disegno esecutivo del ponteggio. In caso di impiego di parapetti a guardacorpo occorre che vi sia un cornicione di almeno cm. 60 di larghezza per consentire il camminamento degli addetti. Dovranno essere descritte le modalità di montaggio del guardacorpo, l'altezza deve essere almeno di ml.1,00 e maggiore se si tratta di coperture inclinate (se ne sconsiglia l'uso per altezze superiori a ml. 20,00). L'appaltatore dovrà produrre dichiarazione del responsabile di cantiere

sulla tenuta della soletta e dovranno essere descritte le modalità attraverso cui garantire che il personale, non addetto ai lavori di rimozione o che opera sotto la struttura, non si troverà esposto al rischio amianto o infortunio.

Nel Piano di lavoro dovranno essere inserite anche:

- Le misure protettive generali relativamente alla delimitazione dell'area di lavoro che comprendono sia l'affissione dell'idonea segnaletica, sia la predisposizione e delimitazione dell'area di stoccaggio temporaneo, che deve essere indicata in planimetria per lo stoccaggio provvisorio dei materiali (durata inferiore ai sei mesi e comunque a mc. 20,00);
- la voce "prevenzione infortuni". Dovrà essere prodotta copia della documentazione tecnica relativa alle semimaschere usa e getta o a filtro (tipo e grado di protezione, tipo di maschera e marchio CE). I filtri di tipo P3 (devono essere sostituiti ad ogni turno di lavoro di otto ore e comunque vanno rispettati i consigli della Ditta produttrice). Gli altri D.P.I. (occhiali; tute: devono essere di tyvek di classe 5 con cappuccio solidale e ripulite prima di essere disindossate; guanti; scarpe antinfortunistiche; copriscarpe in tyvek ma non calzari); le modalità di stoccaggio provvisorio dei D.P.I. a perdere prima del loro smaltimento; i mezzi di protezione anticaduta; le eventuali reti; le opere provvisorie (parapetti, trabatelli, scale aeree, ponti sviluppabili, ponteggi perimetrali, ponteggi autosollevanti); - andatoie, passerelle;
- I mezzi di decontaminazione: numero totale; disposizione in planimetria e dati tecnici degli impianti di aspirazione (ove prevista);
- Copia della documentazione tecnica relativa agli evacuatori d'aria; filtri assoluti per aspirazione; macchinari utilizzati per pulizia finale; modalità d'uso dei mezzi di decontaminazione; evidenziazione planimetrica della collocazione dell'unità di decontaminazione, il percorso da e per l'unità e la loro delimitazione; indicazione della eventuale presenza di servizi igienici e dello scarico delle docce deve essere dotato di filtro per le acque reflue; modalità d'uso dei mezzi di decontaminazione e delle procedure di decontaminazione quando viene abbandonata l'area di lavoro.
- Informazione sul contesto ambientale, con l'indicazione dell'apposizione della cartellonistica e con la precisazione che nel cantiere non ci saranno persone estranee ai lavori e che verranno coordinate ogni attività con le altre Ditte che

operano nel cantiere, anche al di fuori dell'area delimitata. Deve essere fornita la documentazione dell'avvenuta informazione ai non direttamente esposti.

- Indicazione delle misure di difesa contro la caduta di materiali, di contenimento delle fibre e delle modalità per le pulizie giornaliere e periodiche.
- Modalità di smaltimento, con certificazione analitica di classificazione del rifiuto; copia dell'autorizzazione del trasportatore e iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di raccolta rifiuti; sito di stoccaggio e sito di smaltimento definitivo; copia dell'autorizzazione della discarica e copia iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

L'ASL di Rieti deve ricevere comunicazione relativamente alla fine dei lavori e alla chiusura del cantiere. E' inoltre necessario comunicare alla stessa ASL di Rieti i risultati delle letture in S.E.M. dei campioni per gli ambienti confinati che necessitano del Certificato di Restituibilità ed i cui oneri sono a carico del committente.

Copia del conferimento definitivo alla discarica del rifiuto (che fino a quel momento rimane di proprietà del committente e pertanto sotto la sua totale responsabilità civile e penale) deve pervenire alla Direzione del Servizio Tecnico Patrimoniale Aziendale e alla stessa ASL di Rieti, al DL e al RUP.

5.3 Accorgimenti e protezioni

Durante l'espletamento dei lavori potrà essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica con potenza tale da garantire il funzionamento simultaneo 24/24 ore degli estrattori delle varie aree di lavoro ed analogamente un impianto idraulico per le rispettive unità di decontaminazione.

Eventuali pulizie del pavimento in corrispondenza dei setti di confinamento, dovranno essere eseguiti con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature (aspiratori a secco o ad umido), tali da limitare al massimo il sollevamento delle polveri depositate.

5.4 Installazione del Cantiere – Confinamento

Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.

Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che permettono il loro spostamento. Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla

zona di lavoro.

Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto.

Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro. Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.

Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituiti vanno posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati.

Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato;

In ambiente confinato, in caso di rimozione di controsoffitti od altri elementi ubicati in alto, il pavimento dovrà essere protetto con duplice strato di teli di polietilene. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà estendersi alla parete per almeno 500 mm;

Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro. E' necessario effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. Tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espansive. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture;

Dovrà essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza). Dovrà essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi dovranno essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non

essere danneggiati accidentalmente.

Per tutti gli apprestamenti di confinamento sopraccitati, la ditta non potrà chiedere ulteriori compensi rispetto ai prezzi delle opere compiute relative alla bonifica di elementi contenenti amianto che contengono la realizzazione di tali apprestamenti e che risultano inseriti nell'Elenco Prezzi contrattuale;

Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro, ove occorra, è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico). Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema dovrà garantire il rinnovamento dell'aria e ridurre la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro;

L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile, fuori dall'edificio. L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento. L'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita. L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.

Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97.DOP). Devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa. Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro né durante le eventuali pause.

In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l'arresto degli estrattori, l'attività di rimozione deve essere interrotta, tutti i materiali di amianto già rimossi e caduti devono essere insaccati finché sono umidi.

L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti. Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto. Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da

amianto.

Sarà il Piano di Lavoro, che l'impresa appaltatrice dovrà presentare all'ASL competente, a definire in modo puntuale e preciso le caratteristiche che il cantiere di bonifica e rimozione amianto dovrà rispettare.

Le aree dovranno comunque presentare un confinamento con teli di polietilene di adeguato spessore stesi su telai in legno od altri materiali aventi funzione strutturale, ben fissato e sigillato alle murature ed alle strutture portanti. Più precisamente, il confinamento statico dovrà essere effettuato con due teli ignifughi di polietilene separabili a parete e due a terra, sigillati completamente con nastro adesivo o collanti. Oltre a questo confinamento statico la ditta operante aggiungerà, quando richiesto, quello "dinamico", tramite aspiratori, che potenzierà l'efficienza del primo;

Con gli estrattori accesi si dovrà osservare un leggero rigonfiamento dei teli verso l'interno. In ogni caso si dovrà evitare che, per una depressione eccessiva, si verifichi il distacco dei teli di polietilene dal pavimento o dalle pareti. A tal fine sarà necessario garantire anche un'immissione di aria all'interno del cantiere. L'immissione sarà di tipo passivo per evitare che il sistema possa scompensarsi, mandando il cantiere in pressione positiva;

Gli estrattori dovranno essere posizionati in modo che l'aria pulita entri principalmente tramite l'unità di decontaminazione e attraversi il più possibile l'area di lavoro. Dovranno quindi essere collocati alla massima distanza dall'impianto di decontaminazione e dalle altre eventuali aperture per l'ingresso dell'aria.

5.5 Collaudo del Cantiere e Verifiche.

Dopo che è stato completato l'allestimento del cantiere, compresa l'installazione dell'unità di decontaminazione, e prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta.

Per la prova della tenuta con fumogeni, ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un fumogeno e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. La ditta operante dovrà ispezionare, a seconda delle situazioni, le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno;

Per il collaudo della depressione, si accendono gli estrattori uno alla volta e si

osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento. Questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro;

La misura della depressione può essere anche effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.

5.6 Sistema di decontaminazione del personale

Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da quattro zone distinte come di seguito descritte:

a) Locale di equipaggiamento.

Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

b) Locale doccia.

La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi igienici. In questo locale dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone.

Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.

c) Chiusa d'aria.

La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consisterà in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso e, a tal fine, è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

d) Locale incontaminato (spogliatoio).

Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno. Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

Il posizionamento dell'area di decontaminazione, della zona di lavoro "contaminata", degli spazi adibiti a stoccaggio provvisorio saranno definiti nel Piano di Lavoro presentato dall'impresa esecutrice dell'intervento di bonifica e rimozione amianto.

5.7 Protezione dei lavoratori

Prima dell'inizio dei lavori, gli operai dovranno venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.

Gli operai dovranno essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie ed essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro sarà necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

E' necessario che gli indumenti protettivi siano:

- di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinanti e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;
- di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata).

Sotto la tuta l'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o biancheria a perdere).

Si precisa che tutto l'equipaggiamento monouso, (tuta, guanti, mascherine, ecc.), dovrà essere completamente aspirato e sostituito tutte le volte che l'addetto abbandona la zona di lavoro e posto in un sacco di polietilene di opportuna capacità

e resistenza e sigillato con nastro adesivo e smaltito come rifiuto speciale Nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, saranno affisse ed elencate le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.

Gli operai dovranno essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

5.8 Decontaminazione del cantiere

Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedirà una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica, secondo la normativa vigente.

Tutti i materiali dovranno essere trasportati e manovrati secondo la normativa vigente. Bisogna fare attenzione nel raccogliere i fogli di copertura del pavimento per ridurre il più possibile la dispersione di residui contenenti amianto. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge. I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia.

Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner.

L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, ecc.

L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di

incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.

Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite a vista, ispezionati tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali, per cercare eventuali residui contenenti amianto che, nel caso, devono essere aspirati usando un aspiratore a vuoto.

L'Appaltatore dovrà accertare l'agibilità della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria secondo quanto indicato in allegato. Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

5.9 Restituibilità di ambienti bonificati. Ispezione visuale preventiva.

Alcuni dei cantieri fra quelli elencati nel presente capitolato richiedono l'ottenimento della Restituibilità ambientale. La Ditta dovrà comunicare all'Autorità di Vigilanza preposta, l'ultimazione degli stessi e la richiesta di Restituibilità ambientale.

Prima della visita per il rilascio della restituibilità, non potranno assolutamente essere rimossi i confinamenti e la cartellonistica di cantiere predisposta o continuare l'esecuzione di altre lavorazioni ivi previste.

La restituibilità dei locali interessati dall'intervento deve avvenire secondo i criteri del punto 6 del DM 6/9/94 (Circ. Min. Sanità n.7 del 12/4/97). Sarà cura dell'Impresa predisporre quanto potrà essere richiesto dai tecnici dell'Autorità di Vigilanza, sia come apparecchiature (ventilatori ecc.) che come prove.

A documento di Restituibilità emesso, la Ditta potrà smantellare i confinamenti predisposti e continuare eventuali altre lavorazioni previste in cantiere o smantellare lo stesso cantiere se iniziare la posa delle nuove pavimentazioni.

Il Certificato di restituibilità ambientale è rilasciato in assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata e in assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico della Ditta. Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con

sicurezza, saranno eseguite da funzionari della ASL competente.

Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto. Se la verifica verrà eseguita in ambienti poco luminosi, è necessario che la ditta metta a disposizione un numero sufficiente di torce elettriche portatili.

L'ispezione visuale deve essere quanto più accurata possibile e deve comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento).

La Ditta dovrà garantire che l'ispezione avvenga dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica ma mentre l'area è ancora confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unità di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e, nel caso, dell'impianto di ventilazione) e che tutte le superfici poste all'interno dell'area operativa bonificata, si presentino adeguatamente asciutte.

La ditta dovrà, nel caso e a sue spese, intervenire per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili.

Per la verifica dei criteri generali, (assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata e assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata), occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto.

Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali. Si dovrà mantenere negli ambienti interessati l'aria in movimento, creando anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante ventilatori di potenza ridotta. Poiché tali operazioni provocano la diffusione di fibre nell'atmosfera, è importante che siano predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere. Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi di campionamento.

L'Appaltatore dovrà effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino a 50 mq, almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 mq. Per aree bonificate

maggiori di 600 mq si può usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate può essere necessario effettuare misure in ogni stanza. Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a casi specifici.

I locali potranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:

- a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione;
- b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.

5.10 Indicazioni relative alle tipologie di intervento previste

Le tipologie di intervento previste in appalto sono le seguenti:

- Rimozione di canne fumarie e di aerazione contenenti amianto;
- Rimozione di amianto friabile (guarnizioni di caldaie e ferodi pattini freni ascensori e montacarichi);
- Rimozione di pavimentazioni in vinil amianto e dell'adesivo sottostante contenente amianto;
- Rimozione di condotte di esalatori e relativi terminali contenenti amianto;
- Confinamento di pavimenti in vinil amianto;
- Incapsulamento di materiale in cemento amianto;
- Incapsulamento di pavimento in vinil amianto;
- Realizzazioni di pavimentazioni in gomma.

Si sottolinea che ogni intervento si deve eseguire con operatori muniti di protezioni individuali come maschere e tute monouso con l'utilizzo di uno spogliatoio per il pulito e lo sporco, che nel caso dovrà avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto ad eccezione dei lavori di realizzazione di nuove pavimentazioni in gomma.

La massima attenzione andrà rivolta ai sistemi di sicurezza predisposti per ogni cantiere sulla base del Piano di Lavoro e del PSC.

Sono pienamente a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle norme previste particolarmente nelle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG12.

Fermo restando quanto disposto relativamente alle operazioni di bonifica amianto nei Piani di Lavoro specifici che la ditta dovrà redigere e consegnare almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di Vigilanza competente, (consegnandone quindi copia alla Direzione Lavori), si riportano di seguito le indicazioni relative alle lavorazioni genericamente su elencate previste nei cantieri in appalto.

In tutte le situazioni operative è necessario valutare caso per caso quali misure di prevenzione e protezione tutelino adeguatamente i lavoratori e l'ambiente esterno essendo inteso che, in casi dubbi, si dovrà garantire il livello di protezione più alto. Inoltre, per quanto attiene all'assetto del cantiere, è necessario considerare se i lavori si svolgono in prossimità di locali utilizzati come luogo di lavoro, se i locali interessati si presentano vuoti o se, al termine dei lavori di rimozione, i locali bonificati saranno riutilizzati o meno.

L'area del cantiere deve essere comunque delimitata con idonea segnaletica e deve essere vietato l'accesso alle persone non direttamente interessate alle lavorazioni. Deve essere apposta idonea cartellonistica recante l'indicazione della presenza del rischio amianto.

A prescindere dal contesto operativo in cui si svolgeranno le operazioni effettive di cantiere, si dovrà predisporre innanzitutto un confinamento statico dell'area di lavoro, ricoprendo tutte le pareti dei locali interessati dalle operazioni di bonifica con teli di polietilene, sino ad un'altezza di circa 2 metri; detti teli saranno giuntati tra loro con nastri adesivi impermeabili, avendo cura di sormontare i lembi per alcuni centimetri. Prima dell'inizio del lavoro, la zona d'intervento dovrà essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati.

Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro. Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto. Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata. Devono essere asportati tutti gli eventuali equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento ed altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro.

Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.

Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro.

L'Appaltatore dovrà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. Tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni atte al passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espansive. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture.

Dovrà essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza).

Dovrà essere installato un quadro elettrico da cantiere di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi dovranno essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente.

L'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro del personale avverrà esclusivamente attraverso apposite unità di decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di amianto all'esterno. L'unità, in linea di massima, sarà costituita da 3 - 4 stadi con zone distinte, come descritto all'art. 5.6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la rimozione di canne fumarie e di aerazione, si dovrà predisporre un confinamento statico dell'area di lavoro, costituito, per tutta la lunghezza delle tubazioni da rimuovere, da una protezione di doppio strato di teli in polietilene tenuto in posizione tramite listelli in legno o altro materiale, a formare un tunnel di lavoro, compreso il piano di calpestio, all'interno del quale effettuare le operazioni di rimozione ed imballaggio. I teli saranno giuntati tra loro con nastri adesivi impermeabili, avendo cura di sormontare i lembi per alcuni centimetri, qualora il piano di calpestio non risulti regolare per l'appoggio del telo, e quindi con rischio di rottura, si dovrà posare un tavolato costituito da tavole in legno appoggiate al terriccio incapsulato e rivestito superiormente da telo in polietilene.

Tutte le aperture e le prese d'aria del fabbricato insistenti sull'area di cantiere, dovranno risultare chiuse. Le porte e le finestre dovranno essere sigillate con una prima stesa di nastro adesivo a prova di umidità, sul perimetro del serramento, ricoprendo poi lo

stesso con barriere temporanee di polietilene, spessore 0,2 mm.

Come per altre bonifiche di materiali contenenti amianto, l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro del personale avverrà esclusivamente attraverso apposite unità di decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di amianto all'esterno.

Prima dell'inizio delle operazioni di bonifica si dovrà posare l'opportuna cartellonistica di pericolo e divieto prevista dalla normativa vigente.

Per le tubazioni, le canne fumarie e di aerazione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto di seguito prescritto. La rimozione delle canne in amianto dovrà avvenire utilizzando tutte le tecniche necessarie, impartite dalla buona arte, per minimizzare i livelli di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. Le tubazioni dovranno essere rimosse ancora umide e senza romperle, evitando l'uso di strumenti demolitori. Dovranno essere rimossi ganci, viti staffe ed ancoraggi, avendo cura di non danneggiare le canne stesse; non si dovranno utilizzare trapani, seghetti o mole abrasive ma, in caso di necessità, saranno utilizzati utensili manuali od attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita. Giornalmente dovrà essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti, della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state contaminate dalle fibre di amianto. Si dovrà inoltre effettuare, alla fine di ogni turno Lavorativo, un'ispezione delle barriere temporanee, alla ricerca di eventuali tagli o strappi. All'ultimazione delle operazioni di rimozione del materiale contenente amianto, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia ad umido e successiva aspirazione del materiale con aspiratori a filtri assoluti.

Le canne rimosse ed imprimizzate da entrambe le superfici, saranno depositate al piano, dove si provvederà all'accatastamento, dovranno essere imballate con teli di plastica sigillati, eventuali pezzi accuminati o taglienti saranno sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I pezzi minuti saranno raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile ed immediatamente sigillati.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere etichettati a norma di Legge. Una volta imballato, il materiale verrà collocato in un'apposita area di stoccaggio provvisorio, separata da tutte le altre aree di stoccaggio o direttamente inserito nel container per il trasporto del rifiuto. Tutte le movimentazioni dei materiali saranno eseguite previa

adozione di DPI. L'area di stoccaggio deve essere sempre delimitata con opportuna delimitazione rigida di altezza almeno di 2 m, riportante apposita segnaletica recante l'indicazione della presenza del rischio amianto. Una volta che il materiale rimosso è stato imballato, dovrà essere smaltito presso una discarica autorizzata secondo i criteri stabiliti dalla Legislazione vigente. Lo smaltimento del materiale deve avvenire nel minor tempo possibile, curando l'integrità dell'imballo.

Ove si debba provvedere alla rimozione di canne fumarie e di aerazione, il successivo ripristino della impermeabilizzazione, previa imprimitura della superficie da ricoprirsì, sarà del tipo bituminoso in fase solvente, con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche certificate, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo -20°C, di cui la prima normale e la seconda auto protetta con scaglie di ardesia. Dimensioni in provvista e posa 100 x 100 cm.

Per la rimozione di amianto friabile, la ditta dovrà considerare che manipolare i prodotti contenenti amianto in matrice friabile è estremamente pericoloso, in quanto basta una minima sollecitazione per provocare il rilascio di fibre e la loro dispersione nell'aria in elevate concentrazioni. I lavori che comportano un elevato rilascio di fibre d'amianto devono assolutamente essere affidati soltanto a ditte specializzate in bonifiche da amianto. L'area del cantiere deve essere delimitata con idonea segnaletica e deve essere vietato l'accesso alle persone non direttamente interessate alle lavorazioni, deve altresì essere apposta idonea cartellonistica recante l'indicazione della presenza del rischio amianto. Tutte le aperture e le prese d'aria del fabbricato insistenti sull'area di cantiere, dovranno risultare chiuse; le porte e le finestre dovranno essere sigillate con una prima stesa di nastro adesivo a prova di umidità, sul perimetro del serramento, ricoprendo poi lo stesso con barriere temporanee di polietilene, spessore 0,2 mm. Il percorso che verrà utilizzato per il trasporto dell'amianto friabile (ad es. coibentazione delle tubazioni, guarnizioni caldaia) fino alla zona di carico e la zona di carico stessa, sarà rivestito con due strati di teli in polietilene, avendo cura di sormontare i lembi per alcuni centimetri e i teli di protezione saranno risvoltati in verticale sulle pareti per almeno 50 cm. Detti teli saranno giuntati tra loro con nastri adesivi impermeabili. L'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro del personale avverrà esclusivamente attraverso apposite unità di decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di amianto all'esterno.

La rimozione dell'amianto friabile deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti, (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene), o impregnanti, (prodotti vinil acrilici comunemente usati per l'incapsulamento). Generalmente è sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore ad es. di un rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non è possibile ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si dovranno praticare dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si dovrà comunque evitare il ruscellamento dell'acqua.

La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare. A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno sigillati immediatamente. Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle operazioni di rimozione le superfici devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro.

L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno portati nell'unità di decontaminazione. Quando ciò sia possibile dovrà essere installata una distinta U.D. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. All'interno dell'unità devono operare due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti. La presenza di due squadre è necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano

all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando così un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine, l'uscita dei sacchi dovrà avvenire in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e, fino a quel momento, il percorso dovrà rimanere sigillato. Quando viene utilizzata per l'evacuazione dei materiali l'U.D. destinata agli operatori, il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sarà destinato al deposito.

In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro. I sacchi vanno movimentati evitando il trascinarsi ed è pertanto raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Gli ascensori eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano essere facilmente decontaminati nell'eventualità della rottura di un sacco.

Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio, in attesa del trasporto in discarica, deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare assolutamente di attraversare aree occupate dell'edificio. Si rimanda al PSC per le specifiche del caso. Fino al prelievo da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata. I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto.

L'Appaltatore dovrà fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner. L'acqua, gli stracci e le

ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc. L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o con una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse. Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite ed a vista. L'Appaltatore dovrà ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti amianto, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti e secondo la normativa vigente, in un luogo opportunamente segnalato e non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

ART. 6 Prezzi - Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori - Clausola Revisione

Prezzi

Per tutti gli interventi regolarmente eseguiti verrà riconosciuto il corrispettivo determinato "a misura", ai sensi dell'art. 59, comma 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'ordine gerarchico di seguito indicato, decurtato della percentuale di ribasso offerta:

- Elenco Prezzi;
- "Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" vigente;
- Prezziari regionali delle Regioni Limitrofe;
- preventivi di volta in volta commissionati e concordati fra Ditta e la Direzione dei Lavori.

Si ribadisce che le attività definite quali “Oneri per la sicurezza” non sono assoggettabili a ribasso.

I prezzi contrattuali sotto tutte le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

Clausola revisione prezzi d'appalto

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6.A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento ed in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura

pari all'80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 7 Caratteristiche contrattuali minime dell'attività

L'Azienda si riserva in qualunque momento di verificare l'attività manutentiva resa dall'Aggiudicatario mediante verifiche, sopralluogo e controlli a campione ovvero sistematici.

La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre, con cadenza trimestrale, relazioni di rendiconto sull'attività resa, con indicazione delle criticità riscontrate, delle particolari situazioni rinvenute (AUDIT), nonché delle tempistiche di intervento. I reporting sull'attività svolta dovranno preferibilmente venire allegati alle fatture del periodo corrispondente, corredate di DURC, autocertificazione a firma del datore di lavoro di avvenuto pagamento di fornitori, copia dei formulari di avvenuto conferimento all'impianto di destinazione, Certificazioni Albo Gestori Ambientali, certificazioni secondo normativa vigente dell'impianto di destinazione.

ART. 8 Disposizioni in materia di sicurezza

L'esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81 "T.U. della sicurezza – attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti i prezzi offerti, determinati come indicato all'articolo 6 del presente Capitolato, si intendono comprensivi degli **oneri per la sicurezza specifici propri dell'attività**, dichiarati dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Si allega (sub 3) al presente Capitolato un **Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali**, nel quale vengono descritte le situazioni operative caratteristiche delle Strutture Ospedaliere e delle altre strutture sanitarie periferiche e le misure da adottare per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi interferenziali.

Eventuali oneri aggiuntivi riferiti a particolari interventi, non quantificabili preliminarmente, saranno riconosciuti su specifica autorizzazione del RUP, previa formale richiesta della Ditta Aggiudicataria, quantificati applicando la "Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" vigente.

All'atto dell'aggiudicazione il Responsabile del Procedimento in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e con la Ditta Aggiudicataria elabora il DUVRI definitivo che dovrà essere sottoscritto ai fini della stipula

contrattuale.

E' fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio del servizio, nel caso di consegna in urgenza, i Piani di Sicurezza previsti dalla normativa vigente, che unitamente al DUVRI, faranno parte del contratto. La Ditta Aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di adeguare i suddetti documenti in relazione all'affidamento di interventi che determinino la necessità di apportare variazioni agli stessi.

ART. 9 Garanzie e responsabilità

La Ditta Aggiudicataria dovrà adottare, nel compimento di tutte le attività, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Pertanto resterà inteso che la Ditta Aggiudicataria assumerà in proprio, tenendo indenne l'Azienda, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone, cose e locali, arrecati all'Azienda o a terzi, per fatto dell'Aggiudicatario stesso o del suo personale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in particolare in caso di:

- negligenza, imprudenza o di imperizia;
- inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato e della lettera invito;
- inosservanza delle direttive impartite dall'Azienda per l'esecuzione del servizio stesso;
- mancata predisposizione di mezzi di prevenzione.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei danni di cui sopra.

Qualora, per la riparazione dei danni in questione, si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria si impegnerà inoltre:

- ad applicare, nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, integralmente, il contratto nazionale di lavoro in vigore per la categoria e gli

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località di espletamento dell'attività. I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- ad adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali; in particolare si intenderanno a carico della Ditta Aggiudicataria quelli riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pertanto la Ditta Aggiudicataria solleverà l'Azienda da ogni responsabilità per qualsiasi danno venisse arrecato nell'esecuzione del contratto.

9.1 Coperture assicurative

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell'Azienda cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 5.000.000,00.

Le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 10 Disciplina Economica - Fatturazione e pagamenti

La contabilità degli interventi dovrà essere distinta per singola struttura sanitaria e per tipologia di lavorazioni (Lavori Bonifica / Opere di ripristino) e comunque redatta secondo le modalità di rendicontazione individuata dalla Direzione Lavori e dal RUP. In considerazione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che prevedono consegne parziali sulla base della disponibilità delle aree oggetto di intervento, non è prevista la corresponsione dell'anticipazione contrattuale sul valore dell'Accordo Quadro – ex art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – che potrà eventualmente essere riconosciuta sugli importi dei singoli contratti attuativi.

Le rate di acconto (S.A.L.) sono dovute ogni trimestre a prescindere dall'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 6 del presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dei singoli interventi.

Previa autorizzazione del RUP ed a seguito di ricezione dell'Ordinativo Elettronico "NSO" (*vedi infra*) la Ditta Aggiudicataria emetterà, **per ciascuna struttura sanitaria**, una fattura elettronica comprendente il costo per gli interventi di manutenzione conclusi nel trimestre precedente.

Ai fini dell'autorizzazione all'emissione della fattura dovrà essere espletata la seguente procedura:

la Ditta Aggiudicataria, effettuato in contraddittorio con il D.L. ed il RUP la verifica delle misure e l'accertamento della regolare esecuzione dei singoli interventi, dovrà presentare, un file excel, entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento, un consuntivo nel quale andranno indicate le predette attività ed i relativi costi ed allegati i relativi rapporti di lavoro. Nello specifico, dovranno essere presentati al RUP:

- 1) copia dell'Ordine di Lavoro debitamente firmato, riferito agli interventi addebitati;
- 2) eventuali certificazioni, tra cui quella di restituibilità dei locali laddove prevista, dichiarazioni, omologazioni previste dalle normative in vigore, riferite agli interventi addebitati;
- 3) copia del Formulario relativo al materiale smaltito in discarica, con riferimento alle attività eseguite nel trimestre di riferimento.

La presentazione dei suddetti documenti costituisce condizione necessaria alla liquidazione della relativa fattura, pertanto, la carenza anche di uno solo degli stessi, comporterà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere solo al loro ricevimento.

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera.

In caso di sospensione lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il RUP o il suo assistente, dopo aver verificato la contabilità, di norma entro 10 giorni solari dal ricevimento del consuntivo, **emetterà l'ordinativo elettronico NSO con il quale autorizzerà l'emissione della fattura.**

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

Il certificato di collaudo tecnico – amministrativo/regolare esecuzione dei lavori verrà effettuato entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Le fatture fiscali elettroniche dovranno essere intestate a ASL RIETI, C.F. e P.I. ASL Rieti: 00821180577, Indirizzo: Via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti, PEC: asl.rieti@pec.it, Codice Univoco ASL Rieti: UFX1HE.

Si precisa che in attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN è obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalità di cui alle "Regole tecniche ministeriali V.4.7" alle quali si rimanda.

Le predette fatture dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto e dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (**SAL n. __/ Rata Saldo**), il riferimento all'ordinativo elettronico (c.d. "**tripletta NSO**"), il Codice Identificativo di Gara (**CIG**), il Codice Unico di Progetto (**CUP**) di ogni singola Struttura Sanitaria e la fonte di finanziamento (**Fondi FSC 2014-2020 – DGR n. 1036/2020**).

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split-payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve provvedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 11 Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le ditte concorrenti qualora intendano avvalersi del subappalto dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori e servizi o le parti di servizio che intendo subappaltare o concedere in cottimo.

L'appaltatore non potrà affidare incarichi di subappalto o di subfornitura ad altre ditte concorrenti nell'ambito della presente gara.

Subappaltatori e sub affidatari sono tenuti all'osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 Controversie

Qualora dovessero sorgere contrasti sull'interpretazione del contratto o sulle disposizioni impartite dall'Azienda, l'Aggiudicatario potrà formulare, entro 30 (trenta) giorni successivi dal verificarsi dei fatti che le motivano, le proprie riserve. Entro i successivi trenta giorni l'Azienda si pronuncerà in merito. La riserva dell'Aggiudicatario e le contro deduzioni dell'Azienda non potranno avere effetto interruttivo o sospensivo del contratto aggiudicato. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e l'Azienda è competente il Foro di Rieti. Nelle more di un eventuale giudizio, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere i Lavori. In caso contrario, l'amministrazione dell'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti

ART. 13 Penali per inadempimenti e risoluzione del contratto

Qualora le richieste di prestazioni non fossero soddisfatte entro i termini e secondo le modalità previste dal presente Capitolato, senza che l'Aggiudicatario abbia dato valide giustificazioni scritte e per cause pertanto imputabili alla sua negligenza, viene stabilita la seguente penale pecuniaria:

Inadempimento	Penale
per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'inizio e/o l'ultimazione dei singoli interventi richiesti	€ 100,00

Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo.

Le somme dovute dalla ditta aggiudicataria a titolo di penali e/o di risarcimento del danno derivante da proprio ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni di contratto possono essere recuperate dall'Azienda Sanitaria, senza ulteriori formalità, dalle somme spettanti all'Aggiudicatario per le prestazioni eseguite e/o incamerando la garanzia definitiva versata.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 108 del D.Lgs 50/2016).

Il Contratto dovrà intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori e dal CSE il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il Contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (art. 9.1);
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del Contratto di gara, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale della gara.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere Contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 108 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori già ordinati ed in essere alla data in cui è dichiarata.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si procederà all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa. Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a

trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente. All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Azienda ha facoltà di affidare a terzi le attività oggetto del presente Capitolato, in danno della Ditta Aggiudicataria inadempiente, ricorrendo al soggetto secondo nella graduatoria di aggiudicazione o, in assenza, al soggetto individuato secondo le procedure previste in caso d'urgenza. Alla Ditta Aggiudicataria inadempiente saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. / PEC

ART. 14 Clausola di recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento dei servizi resi, oltre al pagamento dei lavori eseguiti, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

ART. 15 Successione, cessione e fallimento della Ditta Aggiudicataria

In caso di successione, cessione o cambio della ragione sociale della Ditta Aggiudicataria, l'Appaltatore ed i suoi aventi causa sono tenuti alla continuità dell'appalto; in tali casi è facoltà dell'Azienda dichiarare sciolto il contratto. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione sia alle condizioni economiche che di servizio, salvo che non risultino più vantaggiose per l'Azienda.

In caso di fallimento della Ditta Aggiudicataria, trova applicazione l'art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Qualora la Ditta Aggiudicataria sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

